

Pubblicato il 05/03/2020

N. 00063/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00118/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2020, proposto da

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliata presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

*contro*

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi, Gabriella De Berardinis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Marche - Presidente della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020, recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale è stata disposto che a partire dalle ore 00.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 fino alle ore 24,00 del 4 marzo 2020, sul territorio della Regione Marche è disposta:

- a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura;
- b) la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;
- c) la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero;
- d) la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;
- e) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce di quanto emerso nel corso della discussione orale:

- il decreto cautelare monocratico n. 56/2020 va confermato, con riguardo a quanto disposto dal Presidente della Regione Marche al punto 1 dell'impugnata ordinanza, con effetto fino al 27 febbraio 2020, data sotto la quale il Presidente della Regione ha adottato la nuova ordinanza emergenziale n. 2/2020;
- allo stato attuale non può dirsi venuto meno l'interesse alla decisione di merito, per cui va fissata per il 13 gennaio 2021 l'udienza di trattazione del merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare;
- fissa per il 13 gennaio 2021 l'udienza di trattazione del merito;
- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Tommaso Capitanio**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Conti**

**IL SEGRETARIO**